

Comitato Permanente di Intesa fra le Organizzazioni Cooperative Vitivinicole Italiane

Roma 23 giugno 2010
Prot. n. 17

Egr. dott. Adriano Rasi Caldagno
Capo Dipartimento delle Politiche
Di Sviluppo Economico e Rurale
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali
Via XX Settembre 20
00187 ROMA

E, p.c.: Egr. dott. Riccardo Deserti
Direzione Generale Sviluppo Agroalimentare,
Qualità e Tutela del Consumatore
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali
Via XX Settembre 20
00187 - ROMA

Oggetto: Decreti applicativi DLGS 61/2010.

Facendo seguito a quanto concordato nella riunione del 15 giugno u.s. si inviano qui di seguito le ulteriori osservazioni delle Scriventi Organizzazioni ai Decreti trasmessi da Codesto Ministero.

Decreto Schedario

In primo luogo in merito a questo Decreto si confermano le perplessità, non nel merito della legittimità ma della chiarezza per i produttori, circa l'opportunità di ricomprendere nello stesso provvedimento anche le Sezioni A e B, che, dettando disposizioni di carattere generale per tutti i vigneti, sembrano travalicare il disposto dell'art. 12 comma 3 del DLGS 61/10.

Circa l'articolato, si osserva quanto segue:

Art. 4 comma 9:

Tenuto conto della previsione di cui all'art. 17 comma 4, relativa alla possibilità, per le cantine sociali, di presentare la richiesta di rivendicazione delle uve per i soci conferenti totali, è necessario aggiungere:
"nonché alle cantine sociali od altri organismi associativi per le finalità previste all'art. 17 comma 4"

Art. 17 comma 5:

L'autocertificazione preventiva anche per le IG, ancorché già prevista dal DM 28 dicembre 2006, è risultata in questi anni di difficile attuazione per tale Denominazione, stante la mole di prodotto che viene

FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE - Via Torino, 146 00184 Roma – tel. 06/469781 – fax 06/4881469

LEGACOOP Agroalimentare - Via Guattani, 9 00161 Roma – tel. 06/4403147 – fax 06/44265301

AGCI-AGRITAL - Via Angelo Bargoni, 78 00198 Roma – tel. 06/583271 – fax 06/58327210

movimentata in periodo vendemmiale, in particolare nelle grandi cantine. Si riterrebbe opportuno quindi, alla luce dell'esperienza, individuare una diversa soluzione per DO e IG.

Art. 20 comma 3:

Le operazioni di allineamento potrebbero, in molte situazioni, creare effettivamente problemi di differenze superiori alle tolleranze, che potrebbero non dipendere da responsabilità ascrivibili ai produttori, ma da una serie di fattori tra cui le diverse metodologie di misurazione adottate dall'UE e dagli Stai Membri negli ultimi anni.

In questa fase risulta quindi inopportuno qualsiasi riferimento al sistema sanzionatorio, che ha invece un suo preciso iter nei successivi commi dello stesso Art.20.

Si suggerisce pertanto la seguente stesura:

“sono inserite nello schedario viticolo le superfici vitate e/o le unità vitate che risultino coerenti con il dato GIS, eventualmente adattate con i limiti della tolleranza richiamata all’art. 4 comma 10.”

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Si concorda pienamente, anche alla luce di quanto emerso nell'incontro del 15/6, sull'opportunità di prevedere l'applicabilità dei nuovi criteri a partire dalla vendemmia 2011

Decreto Procedura

Si ribadiscono le osservazioni già trasmesse ed espresse in sede di riunione:

Art 1 comma f):

Come già ricordato in sede di emanazione del DM 6 agosto 2009, va inserita la definizione di “Indicazione Geografica Tipica” o IGT per indicare i vini a IGP.

Art. 4 comma d):

la delibera assembleare dei consorzi è stata introdotta nella procedura semplificata adottata per le domande presentate entro il 31 luglio 2009. Per mantenerla è opportuno specificare che la rappresentatività della denominazione prevista al punto c) deve essere presente nell'assemblea, e non riferirsi alla rappresentatività del Consorzio. Si potrebbe infatti determinare il caso di delibere che tengano conto della maggioranza presente, ma non della effettiva rappresentatività rispetto alla Denominazione.

Art. 10 comma 4:

poiché l'art. 6 del Reg. 607/09 prevede la possibilità di vinificazione anche in una zona più ampia di quella di produzione delle uve, è opportuno prevedere che anche tale zona possa essere soggetta a modifiche, con l'avallo del 51% della produzione rivendicata.

Decreto Esami Chimico fisici ed organolettici

In merito a tale Decreto ci si riserva ulteriori osservazioni nel merito degli allegati che non sono stati forniti.

Art. 1 comma 1

Per una maggiore chiarezza e leggibilità del testo, si chiede di modificare come segue :

*“ Ai fini della qualificazione con la DOCG e la DOC le relative partite di vino devono essere sottoposte, a cura della competente struttura di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo, **di seguito denominata struttura di controllo**, ad un preventivo esame chimico-fisico ed organolettico, al fine di certificare la corrispondenza delle stesse partite alle caratteristiche previste dai relativi disciplinari di produzione. Per le partite di vini IGT l'attività è limitata, a campione, all'esame chimico-fisico da effettuarsi dopo la designazione .”*

FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE - Via Torino, 146 00184 Roma – tel. 06/469781 – fax 06/4881469

LEGACOOP Agroalimentare - Via Guattani, 9 00161 Roma – tel. 06/4403147 – fax 06/44265301

AGCI-AGRITAL - Via Angelo Bargoni, 78 00198 Roma – tel. 06/583271 – fax 06/58327210

Si ricorda infatti che l'art. 15, comma 1, del DLGS 61/10 prevede l'esame preventivo solo per i vini DOCG e DOC.

Art. 2 comma 2

Non si concorda sul fatto che un coacervo con annata diversa di cui una inferiore al 15% debba essere considerata "nuova partita", mentre, evidentemente, tale criterio non si applica al coacervo di partite della stessa annata. Il criterio dovrebbe essere omogeneo, ed al di sotto del 15% non dovrebbe essere mai considerata nuova partita.

In particolare, per quanto concerne i vini frizzanti, il coacervo di due partite di diverse annate già certificate e i cui termini non siano scaduti non deve costituire nuova partita.

Art. 3 comma 3

Si propone la seguente stesura:

"Gli eventuali spostamenti della partita di vino in corso di certificazione devono essere annotati nei registri di cantina. Lo spostamento della partita al di fuori della zona di vinificazione è comunque subordinato alle disposizioni dei singoli disciplinari di produzione e l'operazione è a totale rischio del detentore, in quanto in tale fattispecie sono escluse le eventuali revisioni dell'esame analitico e dell'esame organolettico, alle condizioni previste dal presente decreto, e pertanto la partita in questione diventerebbe automaticamente "non idonea".

Art. 4 comma 8

Aggiungere:

Qualora trattasi di campione di vino spumante o di vino frizzante prodotto in recipiente chiuso (autoclave), il prelievo può essere effettuato, anche nella fase di elaborazione, prima dell'imbottigliamento direttamente dall'autoclave, adottando apparecchiature atte a far sì che l'operazione avvenga senza perdita di pressione. Qualora la partita sia detenuta in due o più autoclavi (massimo 5 per quantitativo totale di 5.000 ettolitri) tenuto conto delle difficoltà operative, al fine di preservare le caratteristiche acquisite dal prodotto, il prelevatore procederà alla individuazione di una autoclave rappresentativa dell'intera partita di vino dalla quale effettuerà il riempimento dei contenitori del campione.

Art. 5 comma 3

Sostituire con la seguente formulazione, più consona al DM 29 luglio 2004:

"Nel caso dei vini frizzanti, la rilevazione del valore della pressione sotto forma di CO2 disciolta a 20°C va misurata direttamente in autoclave con manometro corretto in funzione della temperatura assicurandosi che nei contenitori sia garantita la pressione minima prevista dalla normativa comunitaria di riferimento. Qualora l'analisi della pressione venga effettuata in campioni composti da bottiglie confezionate di prodotto finito il quantitativo di CO2 deve essere espresso in grammi/litro mediante analisi chimico-enzimatica con una tolleranza di più o meno 20%."

Art. 5 comma 5 secondo trattino

Non si capisce perché si debba coinvolgere l'ICQRF, con grave perdita di tempo e risorse da entrambe le parti, per porre rimedio ad una "non conformità" risolvibile con una semplice pratica enologica lecita (es. aggiunta di correttore di acidità o taglio e prelievo di nuova partita)

Art. 5 comma 7

Vanno definiti, analogamente al comma 1, i criteri per la scelta del secondo laboratorio.

FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE - Via Torino, 146 00184 Roma – tel. 06/469781 – fax 06/4881469

LEGACOOP Agroalimentare - Via Guattani, 9 00161 Roma – tel. 06/4403147 – fax 06/44265301

AGCI-AGRITAL - Via Angelo Bargonì, 78 00198 Roma – tel. 06/583271 – fax 06/58327210

Art. 6 comma 3

Si ribadisce la necessità, già segnalata da molti in sede di riunione, di salvaguardare le esistenti professionalità ed esperienze delle attuali Commissioni di Degustazione e di garantire che comunque queste siano dotate dei necessari strumenti di conservazione dei campioni per poi procedere agli esami organolettici.

Decreto Consorzi

Il Decreto sostanzialmente definisce le norme attuative dell'art. 17 del DLGS 61/10.

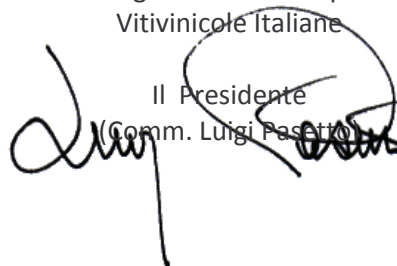
Tuttavia desta notevoli preoccupazioni il fatto che sui produttori, oltre ai costi connessi all'attività di Controllo degli Organismi terzi, verranno ulteriormente a gravare anche i costi dei controlli effettuati dai Consorzi. E' quindi necessario che tali interventi vengano ridotti al minimo indispensabile e che non siano in nessun caso ripetitivi rispetto alle attività di certificazione già svolte.

In tal senso, anche se l'art 17 al comma 5 parla solo di "prevalenza" dei controlli nella fase del commercio, è opportuno che tale limitazione venga meglio chiarita nel testo del Decreto.

Si ringrazia per la cortese attenzione e si inviano cordiali saluti.

Comitato Permanente d'Intesa
Tra le Organizzazioni Cooperative
Vitivinicole Italiane

Il Presidente
(Comm. Luigi Pasetto)



FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE - Via Torino, 146 00184 Roma – tel. 06/469781 – fax 06/4881469

LEGACOOP Agroalimentare - Via Guattani, 9 00161 Roma – tel. 06/4403147 – fax 06/44265301

AGCI-AGRITAL - Via Angelo Bargoni, 78 00198 Roma – tel. 06/583271 – fax 06/58327210